



Senato della Repubblica

**Servizio per la qualità
degli atti normativi
*Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi***

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

ASSEGNATE ALLA

**COMMISSIONE INDUSTRIA
COMMERCIO E TURISMO**

(aggiornamento: 14 marzo 2013)



INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Nota introduttiva</i>	5
 A. RELAZIONI GOVERNATIVE:	
Ministero dello sviluppo economico	7
Presidenza del Consiglio dei ministri	11
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri ..	12
Ministero degli affari esteri.....	15
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...	16
Ministero dell'economia e delle finanze	17
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	19
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20
 B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE:	
Agenzia spaziale italiana - ASI	21
Alto Commissariato per la lotta alla contraffazione	21
Autorità garante della concorrenza e del mercato	22
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).....	22
Autorità per l'energia elettrica e il gas	23
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa	23
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA.....	24

Nota introduttiva

La presentazione di relazioni alle Camere è frutto di una prassi largamente consolidata, ma è a partire dagli anni Novanta che il fenomeno si è notevolmente accentuato, con un aumento considerevole negli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi l'obbligo di riferire è posto in capo al Governo e attiene alla verifica dell'impatto di leggi che introducono grandi riforme o regolano nuovi settori della vita sociale, al monitoraggio delle modalità di attuazione di un'intera normativa o di alcuni profili di essa, ai risultati dell'attività svolta da enti pubblici vigilati. Non vanno tuttavia trascurate, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, le relazioni trasmesse da altri soggetti istituzionali (Regioni, Autorità indipendenti...).

Rispetto alle previsioni legislative, il numero delle relazioni trasmesse nelle passate legislature è stato significativamente inferiore: da uno studio condotto nella XV legislatura emerge che, a giugno 2007, le relazioni previste dalla legislazione vigente erano 406, di cui 299 governative e 107 non governative, mentre il tasso di assolvimento dell'obbligo di trasmissione era pari al 56,74 per cento (51,36 per cento se si considerano le sole relazioni governative, e 78,5 per cento se si considerano le sole relazioni non governative). Nell'attuale legislatura sembra registrarsi una inversione di tendenza. Alla presentazione della relazione non fa seguito, nella quasi totalità dei casi, nessuna iniziativa in sede parlamentare, nonostante la possibilità offerta dai Regolamenti delle due Camere.

L'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** ha ritenuto utile effettuare un approfondimento su questo tema, avviando un **monitoraggio delle relazioni** a partire dall'inizio della **XVI legislatura**. I dati - desunti, per quanto riguarda le relazioni trasmesse, dall'Allegato B al resoconto delle sedute dell'Assemblea del Senato, e, per quanto attiene agli adempimenti previsti da nuove disposizioni legislative, mediante lo spoglio della *Gazzetta Ufficiale* - sono stati integrati con informazioni sul termine previsto per l'adempimento e sull'eventuale periodicità dell'obbligo e sono stati riprodotti in due distinte pubblicazioni:

1. ***Focus*** a carattere mensile, disponibili sui siti *Internet* e *Intranet* del Senato, nella sezione *Dossier* e Documentazione - Servizio per la qualità degli atti normativi. Nella prima parte del *Focus* è riportato l'**elenco di tutte le relazioni trasmesse nel mese di riferimento**, distinte per soggetto originatore. Nella seconda sezione si dà conto delle **relazioni di nuova istituzione**, previste cioè da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.
2. ***Schede***, disponibili sui siti *Internet* e *Intranet* del Senato all'interno della *home page* di ciascuna Commissione permanente. In tali Schede, aggiornate periodicamente a cura dell'Osservatorio, si dà conto delle **relazioni assegnate alla singola Commissione** dalla Presidenza del Senato.

La presente **Scheda** intende dar conto delle relazioni assegnate alla **Commissione industria, commercio e turismo**.

Nella tabella sono riportati, per ciascuna relazione, i seguenti dati: la disposizione che prevede l'obbligo, l'oggetto, il termine per la trasmissione alle Camere e l'eventuale periodicità dell'adempimento, le informazioni sull'ultima relazione inviata (con indicazione delle date di trasmissione e di annuncio in Assemblea). Tale ultima informazione consente di valutare se la trasmissione sia in ritardo o meno rispetto al termine previsto dalla disposizione istitutiva dell'obbligo. Per facilitare la consultazione è stato effettuato, ove possibile, il *link* al *pdf* dei Documenti numerati; per gli Atti non numerati non esiste al momento la versione in formato elettronico. Le ultime relazioni pervenute sono evidenziate in giallo.

L'intento è di mettere a disposizione della Commissione uno strumento che consenta di avere informazioni sugli obblighi di riferire alle Camere, anche ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, nonché di evidenziare prospettive di razionalizzazione di tali adempimenti, che potrebbero utilmente inserirsi nel processo di semplificazione normativa in atto.

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 70/1975 art. 30 co. quinto Tab. - Parte III	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA) ¹	Annuale 31 luglio	Atto n. 616 <i>(Dati relativi all'attività svolta nel 2008, conto consuntivo 2008, bilancio di previsione 2009 e relative piante organiche)</i> trasmessa il 26.04.11 annunciata il 03.05.11 seduta n. 547 assegnata a 9a e 10a
legge 184/1975 art. 5, co. unico ²	Stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767	Semestrale	Doc. XXXIX, n. 8 <i>(Dati relativi al II semestre 2011)</i> trasmessa il 20.03.12 annunciata il 22.03.12 seduta n. 698 assegnata a 5 ^a e 10 ^a
legge 808/1985 art. 2, co. 6	Stato dell'industria aeronautica	Annuale	Doc. XIII, n. 2-quinquies³ <i>(Dati relativi al 2008)</i> trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio il 16.07.10 annunciata il 02.08.10 seduta n. 417 assegnata a 5a e 10a
legge 26/1986 art. 11, co. unico ⁴	Utilizzo ed effetti delle provvidenze per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia	Triennale	Doc. LXV, n. 2 <i>(Dati relativi al triennio 2007-2009)</i> trasmessa il 08.08.11 annunciata il 05.09.11 seduta n. 598 assegnata a 5a e 10a
decreto-legge 364/1987 art. 5, co. 1 ⁵	Stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno	Annuale 31 dicembre	Doc. CIV, n. 4 <i>(Dati relativi al 2011)</i> trasmessa il 05.07.12 annunciata il 10.07.12 seduta n. 761 assegnata a 5a e 10a

¹ L'Istituto è stato soppresso dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

² Si segnala che il progetto relativo alla produzione del velivolo dovrebbe essersi, di fatto, concluso. Pertanto, l'obbligo di trasmissione sembrerebbe superato.

³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si ricorda che tale Relazione non è più prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica dalla legge n. 196 del 2009, che ha sostituito la citata legge n. 468 del 1978.

⁴ Si segnala che nell'anno 2009 il trasferimento dei fondi è cessato e che la legge non è stata rifinanziata per il triennio 2010-2012.

⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
decreto-legge 120/1989 art. 8, co. 11 ⁶	Stato di attuazione del programma di promozione industriale	Semestrale	Doc. XLIX, n. 6 (Dati aggiornati al I semestre 2010) trasmessa il 22.09.11 annunciata il 27.09.11 seduta n. 610 assegnata alla 10a
legge 100/1990 art. 2, co. 3	Stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione di società ed imprese miste all'estero	Annuale	Doc. LXXXV, n. 4 (Dati relativi al 2010) trasmessa l'11.11.11 annunciata il 17.11.11 seduta n. 637 assegnata alla 10a
legge 10/1991 art. 20, co. 1 ⁷	Stato di attuazione della legge sul Piano energetico nazionale	Annuale 30 aprile	Doc. CXXXIV, n. 5 (Dati relativi al 2004) trasmessa il 23.1.06 annunciata il 26.1.06 seduta n. 947 assegnata alla 10a
legge 257/1992 art. 6, co. 6 ⁸	Stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto	Annuale	Doc. CCXXVII, n. 1 (Dati relativi al periodo 2005-2008) trasmessa il 16.02.10 annunciata il 23.02.10 seduta n. 339 assegnata a 10a e 12a
decreto-legge 79/1993 art. 4, co. 1	Attività svolta dal Comitato di liquidazione della Società Ristrutturazione elettronica spa (REL) ⁹	Annuale	Doc. CXXIV, n. 1 (Dati relativi agli anni 2003-2009) trasmessa il 18.07.11 annunciata il 26.07.11 seduta 587 assegnata alla 5a e 10a
legge 580/1993 art. 5- <i>bis</i> , co. 1 ¹⁰	Attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro Unioni regionali	Annuale 30 settembre	Doc. CXX, n. 3 (Dati relativi al 2010) trasmessa il 26.07.12 annunciata il 02.08.12 seduta n. 784 assegnata alla 10a

⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere presentata congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo dovrebbe essere superata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che prevede, a sua volta la trasmissione (art. 3, co. 3) di una relazione biennale al Parlamento.

⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta con il contributo dei Ministeri della salute, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

⁹ Si segnala che l'attività del Comitato di liquidazione è cessata ed allo stesso è subentrata Fintecna Spa, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. L'obbligo di relazione dovrebbe pertanto ritenersi superato.

¹⁰ L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo n. 23 del 2010 ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma all'articolo 5-*bis*, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza al 30 settembre di ogni anno.

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.lgs. 207/1996 art. 6, co. 3 ¹¹	Erogazione dell'indennizzo previsto dal decreto per la cessazione dell'attività commerciale	Annuale	Atto n. 175 (Dati relativi al 2001) trasmessa il 18.04.02 annunciata il 07.05.02 seduta n. 165 assegnata alla 10a
legge 68/1997 art. 7, co. 6 ¹²	Risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)	Annuale 30 giugno	<u>Doc. CXLIII, n. 1</u> (Dati relativi al 2008) trasmessa il 26.05.10 annunciata il 10.06.10 seduta n. 395 assegnata alla 10a <hr/> <u>Doc. CXLIII, n. 2</u> (Dati relativi al 2007) trasmessa il 16.07.10 annunciata il 27.07.10 seduta n. 412 assegnata alla 10a
legge 266/1997 art. 1, co. 1	Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive	Annuale 15 settembre ¹³	<u>Doc. LVII, n. 2 Allegato I</u> (DPEF 2010-2013) trasmessa il 15.07.09 annunciata il 21.07.09 seduta n. 239
decreto-legge 239/2003 art. 1- <i>quater</i> co. 8	Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici	Trimestrale ¹⁴	Atto n. 1011 (Dati relativi al periodo luglio-dicembre 2012) trasmessa il 18.02.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 assegnata alla 10a

¹¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo dovrebbe aver esaurito la sua fase applicativa e pertanto l'obbligo di relazione dovrebbe ritenersi non più attuale.

¹² Si segnala che l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto, al comma 17, la soppressione dell'Istituto per il commercio estero (ICE), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, e, al comma 27, ha abrogato la legge 25 marzo 1997, n. 68, che riformava tale Istituto. Le funzioni esercitate dall'ICE sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato tale assetto istituendo l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata ICE, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'ICE.

¹³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF, ora Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39.

¹⁴ In via di prassi la trasmissione della relazione ha luogo con cadenza semestrale.

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.lgs. 257/2003 art. 23, co. 1 ¹⁵	Attività svolta dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dalle società o consorzi partecipati	Annuale 30 giugno	Doc. CCIV, n. 1 (Dati relativi al 2007) trasmessa il 26.05.09 annunciata il 09.06.09 seduta n. 218 assegnata alla 10a
d.lgs. 30/2005 art. 243-bis, co. 1 ¹⁶	Invenzioni biotecnologiche	Annuale	Doc. CCXL, n. 2 (dati relativi agli anni 2010 e 2011) trasmessa il 17.01.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 assegnata alla 10a
legge 296/2006 art. 1, co. 845	Stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale	Annuale	Doc. CCXXIII, n. 2 (Dati relativi agli anni 2009 e 2010) trasmessa il 09.11.11 annunciata il 17.11.11 seduta n. 637 assegnata alla 10a
legge 296/2006 art. 1, co. 854 ¹⁷	Operatività delle misure di sostegno alle imprese previste dai commi da 841 a 853 dell'articolo 1 della legge 296/2006	Annuale 30 giugno	Doc. CCXXIV, n. 2 (Dati relativi agli anni 2009, 2010 e 2011) trasmessa il 27.02.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 assegnata alla 10a
decreto-legge 81/2007 art. 8-bis, co. 8	Attuazione delle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127	Una tantum 31.05.08	Doc. XXVII, n. 2 trasmessa il 15.07.08 annunciata il 02.09.08 seduta n. 57 assegnata alla 10a
legge 244/2007 art. 3, co. 68	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico	Annuale 15 giugno	Doc. CCVIII, n. 53 (Dati relativi al 2011) trasmessa il 28.07.12 annunciata il 07.08.12 seduta n. 787 assegnata a 1a, 5a, 8a, 10a

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della legge 99 del 2009, l'ENEA è soppresso a decorrere dalla data di insediamento del commissario e dei due subcommissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per garantire l'ordinaria amministrazione sino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, istituita dal comma 1 del medesimo articolo 37. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato emanato in data 15 settembre 2009 e pertanto l'obbligo di trasmissione della relazione si concluderà con la trasmissione dell'ultima relazione contenente i dati 2008. Sull'attività svolta dalla nuova Agenzia, quale ente di diritto pubblico non economico, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso dovrà trasmettere una relazione ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 70 del 1975.

¹⁶ La disposizione è stata introdotta dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che ha sostanzialmente riprodotto analogo adempimento previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, di cui è stata contestualmente prevista l'abrogazione. La relazione deve essere presentata dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 576/1982 art. 4 co. 3 ¹⁸	Attività dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo-ISVAP	Annuale 31 maggio	<u>Doc. CCVI, n. 1</u> <i>(Dati relativi al 2011)</i> trasmessa il 18.06.12 annunciata il 27.06.12 seduta n. 753 assegnata alla 10a
legge 185/1990 art. 5, co. 1 ¹⁹	Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia	Annuale 31 marzo	<u>Doc. LXVII, n. 5</u> <u>Tomo I Tomo II</u> <u>Tomo III Tomo IV</u> <u>Tomo V</u> <i>(Dati relativi al 2011)</i> trasmessa il 23.04.12 annunciata l'8.05.12 seduta n. 718 assegnata a 1a, 3a, 4a, 6a e 10a
legge 287/1990 art. 23, co. 1	Attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	Annuale 30 aprile ²⁰	<u>Doc. XLV, n. 5</u> <i>(Dati relativi al 2011)</i> trasmessa il 24.05.12 annunciata il 12.06.12 seduta n. 741 assegnata alla 10a
legge 84/2001 art. 1, co. 5 primo periodo	Partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani, indirizzi strategici e priorità per aree geografiche e settoriali	Semestrale	<u>Doc. CXCVII, n. 4</u> <i>(Dati relativi al II semestre 2007)</i> trasmessa il 17.01.08 annunciata il 24.01.08 seduta n. 280 assegnata a 1a, 3a, 10a

¹⁸ La disposizione prevedeva che l'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presentasse al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta. L'articolo 13, comma 32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la soppressione dell'Istituto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che succede all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi. L'obbligo di relazione deve intendersi pertanto concluso.

¹⁹ L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, **di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale** o in relazione ad esse, **fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione**. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano **concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1**. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

²⁰ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale relazione entro trenta giorni al Parlamento.

DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le politiche europee²¹

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 11/2005 art. 15- <i>bis</i> , co. 1 ²²	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea	Trimestrale	Doc. LXXIII-<i>bis</i>, n. 14 (Dati aggiornati al 31.12.12) trasmesso il 24.01.13 annunciato il 15.03.13 seduta n. 1 trasmesso a tutte le Commissioni

Dipartimento per le pari opportunità²³

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.lgs. 198/2006 art. 55, co. 1 ²⁴	Attuazione dei principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile	Annuale	Doc. CXL, n. 1 (Dati relativi al 2005) trasmessa dal Ministero per lo sviluppo economico il 17.05.07 annunciata il 30.05.07 seduta n. 157 assegnata a 10a e 11a

²¹ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni e le attribuzioni finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea sono state delegate al Ministro per gli affari europei.

²² La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012.

²³ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di pari opportunità sono state delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

²⁴ L'obbligo di relazione, originariamente di competenza del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 14, lettera *e*) del decreto-legge n. 85 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Con d.P.C.M. 13 dicembre 2011 le funzioni di competenza statale di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 198 del 2006 sono state delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si segnala il mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile istituito dall'articolo 3 della legge 215/1992.

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport²⁵

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 70/1975 art. 30, co. quinto Tab. - Parte III	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale del turismo - ENIT	Annuale 31 luglio	Atto n. 1018 <i>(Dati relativi all'anno 2011)</i> trasmessa il 07.03.13 annunciata il 21.03.13 seduta n. 3 assegnata alla 10a
legge 70/1975 art. 30, co. quinto Tab. - Parte IV	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dall'Automobil Club d'Italia (ACI)	Annuale ²⁶ 31 luglio	Atto n. 1019 <i>(Dati relativi all'anno 2011)</i> trasmessa il 07.03.13 annunciata il 21.03.13 seduta n. 3 assegnata alla 10a
legge 70/1975 art. 30, co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Club Alpino Italiano - C.A.I.	Annuale 31 luglio	Atto n. 1020 <i>(Dati relativi all'anno 2011)</i> trasmessa il 07.03.13 annunciata il 21.03.13 seduta n. 3 assegnata alla 10a

²⁵ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni relative ai rapporti con il sistema delle autonomie e alla valorizzazione delle zone montane, al **turismo** e allo sport sono state delegate al **Ministro gli affari regionali, il turismo e lo sport**, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento gli affari regionali, il turismo e lo sport.

²⁶ La precedente relazione è stata presentata il 19 ottobre 2001.

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica²⁷

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 196/2009 art. 10 co. 7 ²⁸	Rapporto sugli interventi nelle aree sottoutilizzate	Annuale 10 aprile	<u>Doc. LVII, n. 5/Ail. VI</u> ²⁹ <i>(Allegato al Documento di economia e finanza 2012)</i> <i>(Dati relativi al 2011)</i> trasmesso il 14.06.12 annunciato il 27.06.12 seduta n. 753 assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le Commissioni per il parere

²⁷ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di politiche per la coesione territoriale sono state delegate al Ministro per la coesione territoriale, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

²⁸ L'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro dello sviluppo economico, in allegato alle Relazione sull'economia e la finanza pubblica. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha tuttavia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevedendo che, per l'esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato - si avvalessero del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 dicembre 2011, ha delegato il Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui ai commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, conseguentemente, a presentare al Parlamento la relazione di cui si tratta. Si ricorda che la legge n. 39 del 2011 ha soppresso la Relazione sull'economia e la finanza pubblica e ha riformulato l'articolo 10 della citata legge n. 196, prevedendo, al comma 7, che la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate sia presentata alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), dal *Ministro dello sviluppo economico*. Tuttavia il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'articolo 7, comma 1, ha disposto esplicitamente che la relazione sia trasmessa dal Ministro delegato.

²⁹ Il presente documento è stato predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo e trasmesso dal Ministro per la coesione territoriale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 374/1997 art. 9, co. 2 ³⁰	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona"	Semestrale	<u>Doc. CLXXXII, n. 7</u> (Dati relativi al II semestre 2011) trasmessa dal Ministro degli affari esteri per le parti di competenza il 22.10.12 annunciata il 07.11.12 seduta n. 830 assegnata a 3 ^a , 4 ^a e 10 ^a

³⁰ La relazione è trasmessa dal Ministero degli affari esteri per le parti di sua competenza. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede infatti che la relazione sia presentata anche dai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico).

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 36/2001 art. 6, co. 5 ³¹	Stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	Annuale	Doc. CXLVIII, n. 1 (<i>Dati relativi al 2007-2008</i>) trasmessa il 23.12.09 annunciata il 12.01.10 seduta n. 309 assegnata a 10a e 13a

³¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
decreto-legge 332/1994 art. 13, co. 6	Operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato	Semestrale	<u>Doc. XCIX, n. 1</u> <i>(Dati relativi alle operazioni svolte nel periodo 2007-2010 ivi comprese quelle compiute da FINTECNA)</i> trasmessa il 20.12.11 annunciata il 17.01.12 seduta n. 657 assegnata a 5a e 6a e 10a
d.lgs. 143/1998 art. 18, co. 1	Attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da SIMEST Spa	Annuale 30 settembre	<u>Doc. XXXV-bis, n. 5</u> <i>(Dati da luglio 2011 a giugno 2012)</i> trasmessa il 08.10.12 annunciata il 17.10.12 seduta n. 815 assegnata a 5 ^a e 10 ^a
d.lgs. 185/2000 art. 26, co. 1	Attuazione delle misure incentivanti relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego	Annuale	<u>Doc. CV-bis, n. 1</u> <i>(Dati aggiornati al 2005)</i> trasmessa il 15.01.07 annunciata il 31.01.07 seduta n. 98 assegnata a 5a, 6a, 10a e 11a
decreto-legge 269/2003 art 6, co. 17	Attività della SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero	Annuale	<u>Doc. XXXV, n. 2</u> <i>(Dati relativi al 2008)</i> trasmessa il 15.12.09 annunciata il 22.12.09 seduta n. 308 assegnata a 6a e 10a
legge 311/2004 art. 1, co. 229	Stato delle liquidazioni degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404	Annuale	<u>Doc. CVII, n. 3</u> <i>(Dati relativi al 2009)</i> trasmessa il 06.08.10 annunciata il 15.09.10 seduta n. 421 assegnata alla 10a
legge 11/2005 art. 15-bis, co. 2	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea ³²	Trimestrale	<u>Doc. LXXIII, nn. 10, 11 e 12</u> <i>(Dati relativi al IV trimestre 2011 e al I e II trimestre 2012)</i> trasmesse il 14 e il 19.01.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 assegnata a tutte le Commissioni

³² La disposizione è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 196/2009 art. 10- <i>bis</i> co. 3, 4 e 5 ³³	Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali	Annuale 20 settembre	Doc. LVII, n. 5-bis/All. I Volume I Volume II <i>(allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2012)</i> trasmessa il 21.09.12 annunciata il 25.09.12 seduta n. 800 assegnata alla 5a e trasmessa a tutte le Commissioni per il parere
l. 196/2009 art. 21 co.11, lett. b) ed e)	Schede illustrative di ogni programma di bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2012 e del triennio 2012-2014, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio ³⁴	semestrale	Atto n. 1005 <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2012)</i> trasmessa il 14.02.13 annunciata il 15.03.13 seduta n. 1 trasmessa a tutte le Commissioni

³³ L'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39 e prevede, al comma 3, che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. Un obbligo avente lo stesso contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge n. 196 del 2009 e, prima ancora, dall'articolo 15, commi terzo e quarto, della legge n. 468 del 1978. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ha previsto ora che la relazione sia redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e sia trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

³⁴ Nelle schede di cui alla lettera e) sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento. Le schede di cui alla lettera e) riguardano i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Le schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
decreto-legge 867/1986 art. 2, co. 3	Andamento della partecipazione italiana a progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria - Iniziativa EUREKA	Annuale	<u>Doc. CXXV, n. 1</u> <i>(Dati relativi agli anni 2005-2006)</i> trasmessa il 23.05.07 annunciata il 12.06.07 seduta n. 165 assegnata a 7a e 10a
d.lgs. 297/1999 art. 8, co. 2	Efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)	Annuale	<u>Doc. CXXXVII n. 2</u> <i>(Dati relativi al 2008)</i> trasmessa il 18.6.10 annunciata il 06.07.10 seduta n. 400 assegnata a 7a e 10a

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 289/2002 art. 71, co. 6 ³⁵	Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale	Annuale 10 aprile	<p style="text-align: center;"><u>Doc. LVII, n. 5</u> <u>All. IV al DEF 2012</u> <i>Linee guida del programma delle infrastrutture strategiche</i>³⁶ trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 18.04.12 annunciate il 19.04.12 seduta n. 713 assegnate alla 5a e trasmesse a tutte le Commissioni per il parere</p> <p style="text-align: center;"><u>Doc. LVII, n. 5</u> <u>All. IV-bis al DEF 2012</u> <i>(Programma delle infrastrutture strategiche-Rapporto intermedio)</i>³⁷ trasmesso dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24.04.12 annunciato il 24.04.12 seduta n. 715 assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le Commissioni per il parere</p> <p style="text-align: center;"><u>Doc. LVII, n. 5-bis</u> <u>Allegato II</u> <i>(Programma delle infrastrutture strategiche aggiornato al mese di settembre 2012)</i> trasmesso dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 1.10.12 annunciato il 2.10.12 seduta n. 805 assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le Commissioni per il parere</p>

³⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Governo individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora DEF). L'articolo 71, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha integrato tale previsione prevedendo che il Governo proceda annualmente ad una verifica e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 443 del 2001, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede ora che in allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi della legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

³⁶ Con il Documento trasmesso "si presenta il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e si anticipano, nelle linee generali, le proposte e le linee strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende indicare nell'Allegato infrastrutture al DEF".

³⁷ Tale Documento "persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle 'Linee guida Infrastrutture' allegate al Documento di economia e finanza 2012 anticipando una serie di dati che caratterizzeranno l'Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza propedeutico alla legge di bilancio 2013".

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.P.C.M. 13 maggio 2005 art. 2, comma 1 ³⁸	Iniziative finanziate con le risorse di cui alla legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare	<i>Una tantum</i> 24.07.05	Atto n. 692 trasmessa il 21.07.05 annunciata il 28.07.05 seduta n. 857 assegnata alla 10a

ALTO COMMISSARIATO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE³⁹

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
D.M. 22.7.2005 art. 5, CO. 3	Attività svolta dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione	Annuale 31 dicembre	<u>Doc. CLXXXVIII n. 1</u> <i>(Dati attività svolta nel 2007 e piano attività per il 2008)</i> trasmessa il 14.05.08 annunciata il 11.06.08 seduta n. 16 assegnata a 2a e 10a

³⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'assegnazione delle risorse all'ASI sia subordinata alla presentazione da parte dell'Agenzia di una relazione, da trasmettere al Parlamento entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.

³⁹ L'articolo 68, comma 6, lett. b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto la soppressione dell'Alto commissariato, trasferendo la relativa struttura al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 215/2004 art. 8 co. 1 ⁴⁰	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità	Semestrale	<u>Doc. CLIII, n. 9</u> <i>(Dati aggiornati al 30 giugno 2012)</i> trasmessa il 06.08.12 annunciata il 05.09.12 seduta n. 788 assegnata a 1 ^a e 10 ^a

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 215/2004 art. 8 co. 1	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità	Semestrale	<u>Doc. CLIII-bis, n. 1</u> <i>(Dati relativi al 2011)</i> trasmessa il 13.12.11 annunciata il 21.12.11 seduta n. 649 assegnata a 1 ^a e 10 ^a

⁴⁰ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
legge 481/1995 art. 2 co. 12, lett. i) legge 239/2004 art. 1, co. 12 primo periodo	Stato dei servizi ed attività svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas	Annuale 30 giugno	Doc. CXLI, n. 5 <i>(Dati aggiornati al 31 marzo 2012)</i> trasmessa il 27.06.12 annunciata il 18.07.12 seduta n. 770 assegnata alla 10 ^a
legge 239/2004 art. 1, co. 12, secondo periodo	Stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	Annuale 31 gennaio	Doc. CCXXV, n. 3 <i>(Dati relativi all'anno 2011 con aggiornamenti al febbraio 2012)</i> trasmessa il 01.03.12 annunciata il 14.03.12 seduta n. 692 assegnata a 10a e 13a
legge 239/2004 art. 1 co. 89	Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita ed analisi dei possibili effetti sul sistema elettrico nazionale	Annuale	Doc. XCVIII, n. 3 <i>(Dati relativi all'anno 2010)</i> trasmessa il 27.03.12 annunciata il 22.05.12 seduta n. 727 assegnata alla 10a

INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA - SPA ⁴¹

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.lgs. 1/1999 art. 4 co. 1	Relazione sulle attività svolte <i>(Dati relativi all'esercizio 2010)</i>	Annuale	Doc. CLXII n. 1 ⁴² trasmessa il 02.07.12 annunciata l'11.07.12 seduta n. 763 assegnata a 5a e 10 ^a

⁴¹ La società - già Sviluppo Italia - ha assunto la denominazione di Invitalia dal mese di luglio 2008.

⁴² La relazione era originariamente disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ai sensi del quale la società Sviluppo Italia doveva presentare annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri un "rapporto sul proprio assetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti". Spettava poi al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettere tale rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni. L'articolo 1, comma 463, della legge della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha novellato l'articolo 4, disponendo invece che la società presenti la "relazione sulle attività svolte" al Ministero dello sviluppo economico e ne riferisca direttamente alle Camere.

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA

FONTE	OGGETTO	FREQUENZA OBBLIGO --- SCADENZA	ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA
d.lgs. 102/2004 art. 17 co. 5-ter	Attività svolta in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole	Annuale	Doc. XCII, n. 5 (Dati relativi al 2011) trasmessa il 07.06.12 annunciata il 14.06.12 seduta n. 745 assegnata a 9 ^a e 10 ^a

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: 06 6706 2124

Segreteria: 06 6706 3437